

Alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale (IA) - Aggiornamento

(Art. 4 del regolamento (UE) 2024/1689 come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744)

Rispetto alla precedente comunicazione dell’8 luglio 2026, si segnala che nella GUUE, serie L, del 24 luglio 2026 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/1744, entrato in vigore il 27 luglio 2026. A decorrere da tale data, il quadro normativo di riferimento dell’“AI Act” è costituito dal Regolamento (UE) 2024/1689, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744.

Con specifico riferimento all’art. 4 dell’AI Act, relativo all’«Alfabetizzazione in materia di IA», e ferma restando ogni diversa e migliore interpretazione della normativa vigente, si propone di seguito un confronto tra la disciplina precedente e quella risultante dalle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1744.

Testo previgente (Reg. UE 2024/1689)	Testo vigente (come modificato dal Reg. UE 2026/1744)
I fornitori e i deployer adottano misure per garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale e di chiunque operi con i sistemi per loro conto.	I fornitori e i deployer adottano misure a sostegno dello sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del loro personale e di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi per loro conto.
I fattori di calibratura: conoscenze tecniche, esperienza, istruzione e formazione, contesto d’uso, persone o gruppi su cui i sistemi incidono.	I fattori di calibratura restano i medesimi.
— (nessuna previsione corrispondente)	L’obbligo non impone ai fornitori né ai deployer di garantire alcun livello specifico di alfabetizzazione in capo ad alcun individuo.
— (nessuna previsione corrispondente)	Nuovo par. 2: La Commissione e gli Stati membri sostengono e agevolano gli sforzi dei fornitori e dei deployer di sistemi di IA, in particolare delle PMI, nell’adempimento dell’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, la Commissione pubblica esempi pratici di come adempiere a tale obbligo sulla piattaforma unica di informazione di cui all’articolo 62, paragrafo 3, lettera b).
— (nessuna previsione corrispondente)	Nuovo par. 3: Il consiglio per l’IA adotta raccomandazioni, tenendo conto dei quadri europei delle competenze, per sostenere la Commissione e gli Stati membri nella promozione dell’alfabetizzazione in materia di IA richiesta a norma del paragrafo 1, anche stabilendo obiettivi comuni.»

La precedente formulazione richiedeva ai fornitori e ai deployer di «garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA». Il nuovo art. 4 prescrive di «adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA».

Il mutamento del testo segna così il passaggio da una formulazione orientata al conseguimento di un risultato a una disciplina incentrata sull'adozione di misure adeguate (passando così da un obbligo di risultato ad un obbligo di mezzi). Tale lettura trova conferma nell'ultimo periodo del nuovo paragrafo 1, che precisa che l'obbligo non impone ai fornitori né ai deployer di garantire uno specifico livello di alfabetizzazione in materia di IA in capo al singolo.

Restano, invece, sostanzialmente invariati:

- il perimetro oggettivo — l'art. 4 continua ad applicarsi a tutti i sistemi di IA, a prescindere dal livello di rischio;
- il perimetro soggettivo — fornitori e deployer, e, dal lato dei destinatari, non solo i dipendenti ma chiunque operi con i sistemi per conto dell'organizzazione;
- i fattori di calibratura — ruolo, esperienza, formazione, contesto d'uso, persone incise dai sistemi.

Le domande pervenute sono le seguenti:

1. *“chiedo in maniera sintetica, di suggerire la formula di rito da inserire nelle relazioni tecniche per comunicare al committente l'utilizzo dell'AI”*. Non c'è una formula di rito uguale per tutti i casi. La circolare CNI n. 343/XX Sess./2025, in applicazione dell'Art. 13 della Legge 23 settembre 2025 n.132, richiama l'obbligo per i professionisti di fornire ai clienti le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nelle attività professionali con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Alla stessa circolare sono allegati dei modelli che ciascuna organizzazione professionale può modificare e personalizzare come meglio crede.
2. *“bisogna dichiarare nelle relazioni il livello di competenza su AI ?”* NO, non era previsto prima e non lo è neanche adesso, la modifica di luglio 2026 esplicita il concetto come segue *“L'obbligo non impone ai fornitori né ai deployer di garantire alcun livello specifico di alfabetizzazione in capo ad alcun individuo”*
3. *“bisogna allegare un report di antiplagio?”*: NO, non è previsto dall'AI ACT.
4. *“bisogna comunicare quale AI si è utilizzata ?”* SI, lo prevede l'Art. 13 della Legge 23 settembre 2025 n.132 (Cfr. anche CNI n. 343/XX Sess./2025 e modelli allegati).
5. *“qual è l'ente demandato al controllo ?”*. Dal 2 agosto 2026 scatta la vigilanza delle autorità nazionali. L'AI Act ha designato l'AI Office”, in Italia l'Art. 20 della L 132/2025 “Autorità

nazionali per l'intelligenza artificiale” ha designato l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale.

6. “*Quali sono le sanzioni per i singoli professionisti ?*”. L’art. 4 dell’AI ACT non è mai stato assistito da una sanzione autonoma ai sensi dell’art. 99. Ciò non toglie che l’inadempimento resti rilevante in sede di vigilanza, di responsabilità organizzativa e — per le pubbliche amministrazioni — di responsabilità dirigenziale ed erariale. L’art. 99, par. 7, lett. g) del Regolamento UE prevede che, ai fini della commisurazione di ogni sanzione, le autorità tengano conto delle misure tecniche e organizzative adottate dall’operatore. L’alfabetizzazione del personale, secondo l’orientamento già maturato nel sistema GDPR sull’accountability formativa, è una misura organizzativa per definizione. Nel momento in cui una violazione di qualsiasi altra disposizione del Regolamento verrà esaminata da un’autorità di vigilanza, l’assenza di programmi di alfabetizzazione sull’IA concorrerà ad aumentare l’ammontare della sanzione.